



Analisi Legge 213/2023 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”

SANITÀ

La Legge di Bilancio, sui temi della Sanità tutta, ha il fiato corto e non assegna la giusta importanza e strategicità a un servizio, quello pubblico, che è uno strumento che rappresenta una via di sviluppo importante per tutto il Paese. Non solo, ne tradisce i principi fondanti quali l'universalità, l'uguaglianza e l'equità, privilegiando un investimento generalizzato verso il settore della sanità privata.

Per la UIL, pertanto, è necessario intervenire con coraggio e determinazione, stimolando un piano di investimenti, per affrontare criticità riguardanti il settore: le inaccettabili diseguaglianze regionali, la migrazione sanitaria, l'aumento della spesa privata, l'impovertimento delle famiglie e la conseguente rinuncia alle cure da parte delle persone a maggiore disagio sociale.

Per fare questo è fondamentale investire sui due assi prioritari e portanti del nostro SSN: ***il Personale e il Territorio***.

Per la Uil, questa Legge di Bilancio, la prima dopo la drammatica esperienza che il nostro Paese ha vissuto durante la pandemia, in occasione della quale sono emerse le criticità strutturali del nostro Servizio Sanitario Nazionale - legate in modo particolare alla medicina territoriale - piuttosto che distribuire maggiori autonomie ai territori, attraverso il pericoloso regionalismo differenziato che questo Governo vuole portare a compimento, avrebbe dovuto mettere in campo risorse all'interno del Fondo Sanitario Nazionale adeguate a garantire, in tutto il Paese, servizi sanitari omogenei, riconoscendo stessi diritti civili e sociali a tutti i cittadini indipendentemente dal luogo in cui vivono.

Articolo 1, comma 217 (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)

Se si segue la logica dei numeri, non si può sottacere il fatto che la manovra economica mette sul Fondo Sanitario Nazionale un finanziamento triennale crescente che passa dai 3 miliardi del 2024, ai 4 miliardi del 2025 fino ai 4 miliardi e 200 milioni del 2026.

Tuttavia, questi stanziamenti sono del tutto insufficienti a contrastare: i crescenti costi di gestione del Servizio sanitario nazionale dovuti all'inflazione, a varare un congruo rinnovo contrattuale per il personale sanitario e a introdurre un concreto piano di assunzioni e stabilizzazioni del precariato.

Articolo 1, commi 218-222 (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive)

L'aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie dai privati, che si configura come un regalo che la manovra elargisce alle aziende del settore, non fissa il suo costo totale ma, solamente, le percentuali di incremento dell'impegno finanziario e, in tempi di *dumping* salariale e di dati drammatici sugli infortuni sul lavoro, non circoscrive il suo ricorso alle sole aziende che applicano i CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative e che rispettano le norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Legge di Bilancio, è bene ricordarlo, non tiene conto del fatto che una operazione del genere era già stata pensata nel 2021 e non aveva sortito gli effetti desiderati, con grave nocimento per il Servizio Sanitario Nazionale e per tutti coloro che non hanno visto soddisfatte le loro richieste di cure.

La manovra, inoltre, sempre in tema di agevolazioni al privato e del rapporto pubblico privato non affronta il tema, dalla UIL più volte rivendicato, relativamente all'istituzione di criteri omogenei e standardizzati su tutto il Paese per un accreditamento di gestione nazionale.

Al contrario lascia che, nelle more del decreto attuativo n. 305 31/12/2022 che da continuità alla misura contenuta nella Legge Concorrenza 2021 (legge 118/2022), le strutture sanitarie private, operanti per il SSN, possano esser accreditate in base alle procedure definite dalle Regioni.

A ciò aggiungiamo che il legislatore ha perso l'occasione di definire un sistema sanzionatorio capace di intervenire su quelle aziende private, ad oggi accreditate, che operano al di fuori dai requisiti definiti dal Dm 70/2015.

Infine, l'aggiornamento del tetto viene definito come incremento percentuale rispetto alla spesa consuntivata nel 2011. Una modalità che finirà, inevitabilmente, per favorire le Regioni che già 12 anni fa acquistavano più prestazioni dal privato.

Articolo 1, comma 223 (Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica)

Per farmacie e aziende farmaceutiche la Legge di Bilancio prevede un aumento del tetto alla spesa diretta consentita (la cosiddetta "farmaceutica ospedaliera"), che attribuisce alle farmacie la possibilità di distribuire questi beni, cosa che potrebbe portare ad un incremento delle tariffe e sconti a loro vantaggio. Sconti che graveranno, inevitabilmente, sul SSN.

Articolo 1, commi 218-222 (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive) e Articolo 1, comma 232 (Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa)

Per affrontare l'emergenza delle liste d'attesa, la Legge di Bilancio stanziava risorse per l'aumento delle ore di straordinario di medici e infermieri. Ciò finisce per incentivare il lavoro straordinario piuttosto che sbloccare il tetto alla spesa di personale per consentire le assunzioni di medici, infermieri e personale sociosanitario, figure che sono indispensabili anche per non sovraccaricare operatori che svolgono attività delicatissime.

Inoltre, questa misura è in contrasto con il Decreto Legislativo n. 66 del 2003 che recepisce le Direttive 93/104 CE e 2003/88/CE, le quali dispongono di un periodo minimo di 11 ore di riposo tra un turno e l'altro.

La non attuazione della suindicata normativa, oltre a violare il diritto costituzionale che riconosce ai lavoratori la giusta conciliazione dei tempi lavoro famiglia, espone l'Italia al rischio di infrazione da parte della Unione Europea.

Articolo 1, commi 237-241 (Contributo in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute in favore delle popolazioni migranti)

La manovra appesantisce per alcune categorie di stranieri l'accesso al Servizio sanitario nazionale. Infatti, per reperire risorse la Legge di bilancio fa Cassa sugli stranieri aggravandone la spesa sanitaria rispetto a quanto previsto dalla attuale legislazione in materia.

Il Testo unico Immigrazione (d.lgs. 286/1998) dispone parità di trattamento in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di lavoro, familiari, asilo, adozione, gli iscritti alle liste di collocamento, nonché i familiari a carico. A questi vanno aggiunti i minori stranieri non accompagnati. La parità con gli italiani riguarda i diritti e doveri, tra cui l'obbligo contributivo.

Tutti gli altri stranieri, per avere l'assistenza sanitaria, sono obbligati ad accendere una polizza assicurativa privata o pagare un contributo annuale al SSN, prima percentualmente proporzionale a quello degli italiani ed ora quasi triplicato, fissando una somma non inferiore ai 2000 euro annui.

Per gli stranieri presenti per motivo di studio, il contributo viene quasi triplicato a 700 euro annui; mentre per gli stranieri collocati alla pari la cifra non può essere inferiore ai 1200 euro annui. Ci sono, poi, gli oltre 500 mila migranti in condizioni di irregolarità presenti nel Paese che hanno solo diritto ad accedere alle "cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali".

In conclusione, il messaggio che il Governo manda con questa manovra è quello, drammatico, di un continuo disinvestimento in sanità nel nostro Paese, con l'aggravante inoltre che la spesa nel Servizio sanitario nazionale, che si attesta a circa il 6,2% del Pil, continua a restare tra le più basse d'Europa.

Articolo 1, commi 237-241 (Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri e contributo al Servizio sanitario nazionale)

La Legge di Bilancio introduce una nuova tassa sul lavoro frontaliero verso la Svizzera. Un balzello che colpisce tutti i cittadini frontalieri che lavorano in Svizzera ante 16/7/2023. Questa scelta, adoperata a pochi mesi dall'entrata in vigore della legge 83 del 13/6/23 con la quale si concludeva (con un accordo tra le parti ed a seguito del recepimento del trattato internazionale tra i due Paesi) una lunga discussione sull'imposizione fiscale dei frontalieri, modifica strutturalmente, per i nuovi rapporti di lavoro, le regole fiscali in vigore fin dagli anni settanta.

Questa misura, che richiedeva maggior confronto con le parti sociali, per la UIL, mette in discussione il principio di universalità del Sistema Sanitario Nazionale garantito a tutti i cittadini italiani indipendentemente dalla propria condizione. Questa norma, inoltre, introduce un meccanismo di doppia imposizione, proprio a valle di un trattato internazionale contro le doppie imposizioni sul modello adottato dai paesi OCSE.

SOCIALE E WELFARE

La Legge di Bilancio, che avrebbe dovuto essere attenta alle famiglie e a chi si trova in condizioni di vulnerabilità, si rivela invece molto circoscritta; è rivolta solo ad “alcune famiglie” e, complessivamente, a una netta minoranza di popolazione.

Per le fasce più deboli della popolazione la Legge di Bilancio introduce pesanti penalizzazioni, sia perché le nuove misure seguono solo la logica dei tagli di spesa (con una destinazione fortemente categoriale che riduce la platea dei beneficiari di RdC quasi del 50%), sia perché gli incapienti non potranno beneficiare della riduzione delle aliquote fiscali né di nessuno sgravio.

Le misure più rilevanti rivolte alle “famiglie” (solo con bambini piccoli) sono: l’incremento del bonus asilo nido (introdotto nel 2016) e il nuovo intervento di riduzione dei contributi previdenziali per le madri lavoratrici. Entrambe queste azioni sono rivolte a una ristretta minoranza di nuclei familiari: quelli con due o più figli e con determinati requisiti.

La Legge di Bilancio finanzia un incremento del *Bonus asili nido* per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche.

La norma si concentra sull’abbassamento dei costi di cura dal secondo figlio in poi, basandosi sull’idea che in Italia tutti abbiano almeno un figlio e che, pertanto, la bassa natalità sia dovuta alla mancata nascita di ulteriori figli. Tuttavia, con un tasso di natalità così basso, questa ipotesi non è sostenibile. I dati ci dicono che la percentuale di donne senza figli è raddoppiata e uno studio pubblicato dal Governo nel 2019 rivela che le motivazioni per ritardare o rinunciare alla nascita di un figlio sono, nel 41% dei casi, di natura economica e lavorativa.

Crediamo, quindi, sia importante investire non solo nelle nascite dal secondo figlio in poi ma anche creare le condizioni necessarie per sostenere la genitorialità a prescindere dal numero dei figli.

Inoltre, la riduzione prevista per i costi ha un effetto limitato laddove la presenza di queste strutture è minimale, come nel Mezzogiorno. Pertanto, non tutte le famiglie potranno usufruire del *bonus*, finendo così per allargare ulteriormente le disuguaglianze.

In considerazione del fatto che i nidi fanno parte del sistema educativo 0-6, legittimamente, per la UIL, devono essere gratuiti per tutte le bambine e i bambini in quanto opportunità educativa e diritto, a prescindere dall’occupazione delle madri.

L’esclusione dei titoli di Stato dal calcolo ISEE è, per la UIL, un intervento che favorisce esclusivamente i ceti più abbienti, anche in relazione all’incidenza sull’Assegno Unico e Universale. Questa scelta genera una disparità di trattamento per le prestazioni sociali che andrà a discapito delle famiglie più povere che resteranno escluse o riceveranno meno di chi ha di più.

Siamo, dunque, in presenza di una scelta non equa e con diversi aspetti negativi che avranno una pesante ricaduta sul tessuto sociale.

Per quanto riguarda lo sgravio contributivo, tutte le lavoratrici con due figli minori non dovranno versare, per il 2024, alcun contributo previdenziale per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del lavoratore. Per le dipendenti con tre o più figli, di cui almeno uno sotto i 10 anni, la misura resterà attiva fino al 2026.

Tali incentivi, tuttavia, sono pensati solo per le madri con più di un figlio e, soprattutto, sono limitati alle lavoratrici madri assunte a tempo indeterminato. Si tratta, quindi, di un target troppo circoscritto per poter incidere significativamente sulla natalità del Paese.

Dagli sgravi fiscali non arriverà alcun sostegno alle madri con un'occupazione precaria, nonostante l'acclamato proposito di promuovere la natalità che solo una solida prospettiva economica e lavorativa può incoraggiare sostanzialmente.

Non condividiamo il meccanismo delle detrazioni che penalizzano gli incapienti e i titolari di redditi esigui come accadeva prima del varo dell'Assegno Unico e Universale per figlie e figli.

L'Assegno Unico e Universale, misura di cui avevamo condiviso i principi, è uno strumento strutturale rivolto alle famiglie con prole. Di questa importante misura ci convincevano: l'unicità dello strumento, che andava a sostituirsi a una pluralità di interventi frammentati e l'universalità volta a raggiungere anche i figli degli incapienti e dei lavoratori autonomi, temperata da una progressività fornita dallo strumento dell'ISEE, che riteniamo dovrebbe essere obbligatorio per tutti all'atto della presentazione della domanda.

Premesso che lo stanziamento di maggiori risorse per interventi e politiche a sostegno della natalità ci vede del tutto favorevoli, riteniamo centrale preservare il principio dell'unicità dello strumento. Sarebbe, in quest'ottica, più coerente incrementare lo stanziamento per l'AUUF.

Posto l'obiettivo di incoraggiare la libera scelta delle persone verso una genitorialità consapevole, riteniamo che la leva in grado di fare la differenza è quella che combina il sostegno economico, offerto dall'Assegno Unico, con i servizi da offrire alle famiglie e, non ultimo, un mercato del lavoro caratterizzato da contratti stabili e salari più dignitosi.

Per la UIL, l'assenza di politiche a sostegno della genitorialità rivela un sistema che considera le donne pezzi del *welfare* e non persone.

Il calo demografico ha radici profonde e va affrontato attraverso il potenziamento della infrastruttura sociale territoriale, con lo sviluppo di un sistema di *welfare* pubblico rivolto alle famiglie, non prescindendo dal corretto utilizzo dei fondi previsti dal PNRR, per garantire servizi all'infanzia, scuole, assistenza e politiche abitative adeguate a sostenere le giovani coppie.

Questa Legge di Bilancio, inoltre, destina ai giovani poco più dell'1 per cento delle risorse complessive, prevedendo solo due interventi rivolti alle nuove generazioni. Il primo è la conferma, per il 2024, delle agevolazioni destinate all'acquisto della prima casa rivolto agli *under 36*.

Il secondo provvedimento consiste nello stanziamento di 3 milioni di euro per il 2024 e 7 milioni per il 2025, per il finanziamento delle borse di studio destinate agli studenti che partecipano al programma Erasmus.

In riferimento alle misure adottate per i congedi parentali, la UIL, pur apprezzando l'incremento retributivo strutturale, rileva il rischio che il carico di cura gravi sempre su un unico genitore, come evidenziato anche in ambito internazionale. Va evitato a tutti i costi che tale intervento economico impedisca il regolare accesso delle madri nel mondo del lavoro.

Infine, questa Legge di Bilancio ignora del tutto i nuclei familiari composti da persone anziane o all'interno dei quali vivono soggetti appartenenti alla terza età. Non investe su: sanità, scuola, politiche sociali ed enti locali. Non dà futuro ai giovani.

Ciò evidenzia la distanza che questa manovra ha rispetto al Paese reale, il quale ha bisogno di scelte coraggiose, soprattutto a beneficio delle giovani generazioni, alle quali, ma non solo a queste, va garantita la possibilità di costruirsi una prospettiva attraverso politiche strutturali che superino la logica dei bonus e intervengano per costruire una società civile e inclusiva, una società che abbatta le disuguaglianze.

Articolo 1, commi 2-6 (Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»)

Nella Legge sono previsti distinti rifinanziamenti, per l'anno 2024, relativi a:

- a) al Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico (+ 600 milioni di euro);
- b) all'autorizzazione di spesa, rifinanziata anche per il 2024 con 2.231.000 euro, per la stipula di convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione dei contributi;
- c) al Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (+ 50 milioni).

Articolo 1, comma 14 (Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico)

Stanziati 200 milioni di euro per il riconoscimento nel primo trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico. Detto contributo è corrisposto in misura crescente in rapporto al numero di componenti del nucleo familiare.

Articolo 1, comma 45 (Innalzamento dell'aliquota Iva per prodotti per l'igiene femminile, e alcuni prodotti per la prima infanzia)

L'articolo riporta dal 5 al 10% l'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni beni per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini. Inoltre, l'aliquota del 5%, prevista dalla legge di bilancio per il 2023 per l'acquisto del seggiolino per automobile, viene riportata all'aliquota ordinaria.

Articolo 1, commi 177 e 178 (Incremento misura di supporto per rette relative alla frequenza di asili nido e per forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche)

Viene previsto un incremento del *ticket* per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e anche per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. L'incremento riguarda i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro. La misura dell'incremento (definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui.

Articolo 1, commi 183-185 (Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE)

Vengono esclusi, dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Articolo 1, comma 186 (Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga)

Viene istituito, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026. L'importo suddetto è comprensivo delle risorse per il finanziamento dei progetti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze.

Articolo 1, comma 195 (Centro Nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza)

È ridotto, da 5 a 3 milioni annui di euro, lo stanziamento permanente in favore dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona-Istituto degli Innocenti di Firenze, destinato alle attività istituzionali del Centro Nazionale di Documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

Articolo 1, comma 196 (Supporto tecnico-scientifico per le attività del Dipartimento per le politiche della famiglia relative al Fondo per le politiche della famiglia)

Si autorizza la spesa di 1.250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, per il supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'attuazione, al monitoraggio e all'analisi degli interventi del Fondo per le politiche della famiglia.

Articolo 1, commi 312-314 (Borse di studio per l'Erasmus italiano)

Si istituisce il Fondo per l'Erasmus italiano, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni.

DISABILITÀ

Con la Legge di Bilancio si istituisce dal 2024, il Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità, la cui dotazione, integra ma non incrementa le risorse destinate a sostenere l'inclusione. Sull'istituzione del Fondo Unico avevamo espresso, a suo tempo, il nostro giudizio positivo perché rappresentava un primo passo importante per superare la frammentarietà degli interventi.

Tuttavia, le risorse messe a disposizione, non solo non garantiscono le finalità alle quali è diretto il Fondo Unico, ma non consentono l'avvio di una più efficiente programmazione per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno alle persone con diverse e complesse disabilità.

Solo la certezza di un finanziamento adeguato e strutturato può garantire i servizi, i sostegni e rispondere adeguatamente ai bisogni e alle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie

sulle quali ricade il gravoso lavoro di cura e assistenza. Occorre, al di là della narrazione politica, ragionare quali risorse costituiranno tale Fondo.

In premessa, rammentiamo che il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità (*ex fondo per la disabilità e Non autosufficienza*) istituito dall'art. 1 comma 330, LdB 160/2019, aveva una dotazione di 300 milioni annui, successivamente con la LdB 234/2021 è stato rinominato e incrementato con 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2026, proprio per attuare gli interventi previsti dalla legge delega di riforma della Disabilità L.227/2021.

Dette risorse, negli anni 2022 e 2023, vengono impiegate per altri fini. Nel 2022 vengono indirizzate in parte per la corresponsione del lavoro straordinario delle forze di polizia e il restante per i bonus energetici a favore del Terzo Settore. Nel 2023 con il cd. "*Decreto anticipi*" i 350 milioni vengono indirizzati ai bonus edilizi. Con questa legge di bilancio, dei 350 milioni previsti per l'anno 2024, si procede alla riduzione di circa 29.630.031.

Pertanto, se sommiamo le risorse dei fondi abrogati e la riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, confluite nel Fondo Unico, abbiamo una dotazione a disposizione così ripartita negli anni:

- **anno 2024 == 552.177.454 euro** (320.369.969 + 231.807.485)
- **anno 2025 == 231.807.485 euro** (nella relazione tecnica si legge che l'importo dei 350 milioni di euro rimane invariato ma nel testo della legge di bilancio non c'è traccia)
- **anno 2026 == 435.000.000 euro** (350.000.000 + 85.000.000)

Rimane quindi da capire: dove andrà a finire la riduzione del Fondo pari a 29.630.031; se i 350 milioni dell'anno 2025 vengono "recuperati" e aggiunti ai 231.807.485 previsti dalla legge di bilancio; quali risorse andranno a incrementare il Fondo dal 2026 e, infine, come e se, si recupereranno i 700 milioni destinati ad altri fini.

Articolo 1, commi 210-216 (Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi in materia di disabilità, stanziamenti per l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e per i giochi mondiali invernali)

Si istituisce il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione pari a 552.177.454 euro per l'anno 2024 ed a 231.807.485 euro annui a decorrere dal 2025.

Si abrogano le disposizioni di quattro Fondi: Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità; Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità; Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare; Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.

Si prevede una riduzione nella misura di 320.369.969 euro per l'anno 2024 e un incremento di 85 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, del *Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità*.

Si dispone che le risorse non utilizzate del Fondo istituito in favore degli enti del terzo settore e di altri enti in relazione all'aumento dei costi dell'energia del 2022 possano essere destinate, a decorrere dal 2024, alla integrazione della dotazione del Fondo Unico. Pertanto, si autorizza una spesa di 1,5 milioni di euro annui, dal 2024 al 2027, per il finanziamento di attività strumentali alle funzioni dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità e una spesa di 4 milioni di euro per il 2024 in favore della fondazione per gli *Special Olympics World Winter Games 2025*.

Si definiscono le finalità alle quali è diretto il Fondo Unico come, potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni; promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, destinate ad attività ludico-sportive; inclusione lavorativa e sportiva; turismo accessibile; iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico; interventi per il riconoscimento del lavoro di cura del caregiver; promozione per l'inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia; iniziative e progetti per l'inclusione, l'accessibilità e sostegno realizzati dal Terzo settore.

NON AUTOSUFFICIENZA

La Legge di Bilancio non affronta il problema delle risorse per la Non Autosufficienza, rimane quindi invariato il finanziamento del Fondo per la Non Autosufficienza che per l'anno 2024 è pari a 913,6 milioni. A nostro parere, le risorse a disposizione sono assolutamente insufficienti per garantire, sia l'assistenza alla platea delle persone con disabilità gravissima, sia per sostenere la riforma prevista dalla legge delega n.33/2023. Troviamo in questa Legge di Bilancio disposizioni relative al monitoraggio e alla rendicontazione delle prestazioni sociali (Leps) spettanti a ciascuna regione o ambito territoriale.

In relazione proprio ai Leps e al relativo monitoraggio a cui sono sottoposte le regioni, un campanello d'allarme è suonato recentemente quando la regione Lombardia, con una delibera, voleva procedere al taglio del sussidio di assistenza familiare a fronte di servizi erogati in base al *Piano nazionale per la non autosufficienza*.

La questione, che sembrerebbe rientrata, rappresenta un grave episodio, sia per l'assenza di un sistema di servizi omogenei e standardizzati su tutto il territorio nazionale non ancora messo a regime, sia per l'eventuale tentazione di altre regioni di indirizzare risorse a servizi fantasma e senza qualità. Una deriva pericolosa che mette a rischio l'impianto stesso della riforma sulla Non Autosufficienza. Occorre procedere celermente alla stesura dei decreti attuativi e all'incremento delle risorse per garantire servizi di assistenza di qualità, certezza di sostegno economico alle famiglie e ai *caregiver*.

Articolo 1, commi 198-200 (Disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione sulle prestazioni sociali nei settori della non autosufficienza e degli interventi di sostegno per i soggetti con disabilità grave)

Si ridefiniscono in termini uniformi gli obblighi di Monitoraggio e di Rendicontazione degli interventi inerenti ai Livelli Essenziali delle Prestazioni sociali (LEPS) relative al settore della non autosufficienza nonché degli interventi di sostegno ai soggetti con disabilità grave e alle relative famiglie, ivi compresi gli interventi finanziati in base alle risorse della L. 22/112 cd. *"Dopo di noi"*.

Viene richiamata la disciplina già vigente che subordina l'erogazione delle risorse statali in materia, spettanti a ciascuna regione o ambito territoriale, alla rendicontazione sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75% delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente e introduce un meccanismo di riassegnazione delle stesse, assegnate e non spese.

TERZO SETTORE

Per le misure a favore del Terzo Settore la Legge di Bilancio dispone: assunzioni per il potenziamento dei RUNTS, monitoraggio e controllo delle Imprese sociali e una specifica interpretazione sull'esenzione IMU. In relazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore rammentiamo la nostra *Servizio Politiche Sociali e Welfare, Sanità, Mezzogiorno, Immigrazione*

richiesta di riconoscere ai Centri Ricreativi Aziendali dei Lavoratori (CRAL) il valore associativo senza scopo di lucro a pieno titolo, per l'applicazione normativa e fiscale.

Articolo 1, comma 37 (Assunzioni di personale ai fini dell'efficace esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore)

Si dispone che le regioni e le Province Autonome possano effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al potenziamento degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 1 comma 71 (Norma interpretativa Esenzione IMU relativa agli immobili destinati a finalità sociali e urgenti disposizioni in materia fiscale)

È prevista una norma interpretativa in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività religiose o di culto con riguardo alle attività svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società.

Articolo 1, comma 201 (Monitoraggio di imprese sociali nell'ambito del Terzo settore)

S8i prevede una norma integrativa alle funzioni di monitoraggio e controllo sulle imprese sociali come disposto dall'art. 15 d.lgs 112/2017. Inoltre, si dispone una specificazione della destinazione del contributo versato per l'attività ispettiva sulle imprese sociali e sul versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei contributi delle medesime imprese relativi a tale attività ispettiva, nel caso in cui non aderiscano ad alcuna associazione.

La disposizione in esame inoltre aggiunge il comma 4-bis al richiamato articolo 15, prevedendo che le somme dovute a titolo di contributo per l'attività ispettiva a carico delle imprese sociali, non aderenti ad alcuna associazione, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto, agli altri enti eventualmente legittimati.

IMMIGRAZIONE

Nella Legge di Bilancio si tende ad appesantire la condizione dei cittadini stranieri presenti nel nostro Paese, facendo cassa su di loro sul piano dell'accesso ai servizi sanitari; questo in particolare per alcune categorie come studenti e lavoratori collocati alla pari. Si continuano inoltre ad escludere i cittadini stranieri irregolari dai servizi di medicina preventiva ed i servizi medici sul territorio.

Si sollecita l'interoperabilità delle banche dati INPS e Agenzia delle entrate al fine di combattere l'evasione fiscale e contributiva, ma solo limitatamente al lavoro domestico; escludendo altri settori a forte presenza di lavoro nero e grigio.

Positivo il rifinanziamento dell'assistenza ai rifugiati ucraini, ai quali si concede la conversione del permesso di protezione temporanea in permesso di lavoro, escludendo però la possibilità per i rifugiati di altri Paesi.

Infine, la UIL considera risibili anche le somme dedicate al finanziamento di borse di studio in favore dei giovani studenti africani, che potrebbero diversamente essere valorizzati a beneficio del loro e del nostro Paese.

Articolo 1, commi 60-62 (Contributo in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute in favore delle popolazioni migranti)

L'articolo in questione sollecita, come suindicato, l'interoperabilità delle banche dati INPS e Agenzia delle entrate al fine di combattere l'evasione fiscale e contributiva nel lavoro domestico; tema di per sé positivo, ma non risolutivo vista la forte presenza di lavoro nero e grigio nel settore. Questa direttiva andrebbe comunque estesa ad altri settori dove il lavoro etnico è particolarmente sfruttato, come quello dei settori edile, agricolo, commercio ed altri.

Articolo 1, commi 361 - 363 (Rifinanziamento del Fondo per l'immigrazione)

Questo provvedimento rifinanzia il fondo per l'immigrazione in maniera insufficiente visto il forte incremento degli arrivi nel 2023 (+50% degli sbarchi). Particolarmente risibile il finanziamento all'INMP (un milione di euro annui) che dovrebbe servire a potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. Particolarmente scarno l'investimento se si considera che – secondo Eurostat – in Italia nel 2022 il 63% delle famiglie soffrivano di difficoltà economiche e che 720 mila famiglie erano in condizione di povertà assoluta.

Articolo 1, commi 384 – 393 (Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell'Ucraina)

I provvedimenti riguardano il sostegno economico all'Ucraina e interventi di assistenza sociale riservati ai rifugiati ucraini. Ai sensi della direttiva 2001/55/CE viene prorogato loro il titolo di protezione temporanea, dispositivo che potrà essere convertito in permesso di lavoro. Pur apprezzando la decisione di tutelare i cittadini di quella Nazione, consideriamo una discriminazione che – al contrario degli ucraini - la legge 50/2023 abbia messo fine alla convertibilità ai rifugiati detentori di permesso per Protezione Speciale che non potrà più essere convertito in permesso per lavoro. Per quanto ci riguarda, non esistono rifugiati di serie "A" e di serie "B" ed a tutti andrebbe garantita la stessa parità di trattamento.

Articolo 1, comma 399 (Borse di studio studenti africani)

Aumenta di 5 milioni di euro il finanziamento di borse di studio in favore dei giovani studenti africani; somma particolarmente esigua se si considera la forte crescita demografica di quel continente, e la bassa età media delle sue popolazioni (16 - 28 anni contro la media di italiana di 46 anni).

MEZZOGIORNO

Con la legge di conversione n. 162/2023 del dl n 124/2023, si istituisce a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Il Piano strategico della ZES unica, che ha durata triennale, definisce i settori da promuovere e quelli da rafforzare con i relativi investimenti ed interventi. Destinatari delle misure saranno le attività economiche private già operanti o che si insedieranno in futuro all'intero nelle Zone economiche speciali.

Articolo 1, comma 249 (Modifica copertura credito d'imposta Zes unica del Mezzogiorno)

Si modifica la disposizione di copertura del Credito di imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per lo stesso (1.8 miliardi di euro per l'anno 2024). Conseguentemente si demanda al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la sola definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del già menzionato limite di spesa.

Articolo 1, comma 39 (Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali (assunzioni Calabria))

Si dispone che le Amministrazioni aventi sede nel territorio della regione Calabria siano autorizzate ad inquadrare nelle relative piante organiche i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, in materia di interventi di politica attiva per il lavoro, che siano già stati utilizzati da tali amministrazioni comunali e che possiedano i requisiti per l'accesso al pubblico impiego di cui alla normativa vigente.

Tale inquadramento può realizzarsi anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie (2 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2024) e anche in sovrannumero rispetto alle relative piante organiche, disponendo che le risorse necessarie per le suddette assunzioni sono ripartite tra le amministrazioni interessate con decreto.

Si estende a tutte le amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della Regione Calabria facoltà assunzionali precedentemente previste solo per le amministrazioni comunali di tale regione e proroga dal 31 luglio 2023 al 31 agosto 2024 il termine entro il quale comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica le relative esigenze di personale.

A decorrere dalla data individuata i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

La Legge di Bilancio, poi, consuma l'ennesimo "scippo" contro il Mezzogiorno cancellando, con un tratto di bianchetto, 3,5 miliardi di euro dal Fondo Perequativo Infrastrutturale. Questo stanziamento pluriennale, di cui in manovra rimangono poco più di 900 mila euro, doveva servire per mettere in sicurezza ospedali e scuole, per costruire nuove strade e ferrovie, per rilanciare porti e aeroporti, per ammodernare condutture dell'acqua e del gas. Paradosso dei paradossi, infine, questo fondo - rimasto bloccato per la mancanza di un decreto attuativo - era stato previsto dal ministro Calderoli con lo scopo di attuare il federalismo fiscale.